

PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 28 NOVEMBRE 2006 PER L'ARTIGIANATO EDILE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Premessa

Questo rinnovo contrattuale, avviene in un momento economico particolare, attraversato da una profonda crisi che coinvolge i settori produttivi nella sua globalità.

Il settore dell'edilizia è uno di quelli maggiormente colpiti ed è da queste considerazioni che vogliamo partire per affrontare i nostri ragionamenti, per evitare una deriva del settore nell'illegalità.

Per cercare d'invertire questa tendenza congiunturale negativa, dovremmo dare certezze alle imprese e ai lavoratori, attraverso una contrattazione che risponda ad ambedue le parti garantendo sicurezza e legalità.

Per questo, riteniamo imprescindibile sottoscrivere nei tempi definiti dal CCNL, il Contratto Provinciale, riaggiornandolo e adeguandolo alle nuove condizioni economiche.

Tutto ciò soprattutto nel nostro comparto edile, strettamente legato a un territorio dove il costo della vita è molto alto.

Le parti firmatarie il presente Contratto integrativo provinciale, in quanto aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie del Contratto nazionale di Lavoro per le imprese artigiane edili sottoscritto in data 23.07.2008 così come il successivo accordo integrativo applicativo nazionale ed affini stipulato in data 16.12.2010 ribadiscono di riconoscersi pienamente e di rispettare integralmente gli accordi contrattuali sopra citati ed in particolare riconoscono piena validità ed attualità all'articolo 43 ed all'allegato "E" del citato CCNL 23.07.2008.

La sottoscrizione del seguente Contratto integrativo per il rinnovo del precedente Contratto di data 28.novembre 2006 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini operanti nella provincia di Bolzano avviene, pertanto, esclusivamente nell'ambito di quanto demandato dal più volte citato CCNL alle organizzazioni territoriali, che in ragione di ciò sanciscono il vincolo a non apportare in sede locale alcuna modifica alle materie che non sono di competenza territoriale nonché di ritenere nulle tutte le modifiche passate.

Quanto di seguito indicato costituisce modifica al Contratto integrativo provinciale 28. Novembre 2006, fermi restando gli aspetti economico/normativi non espressamente citati che pertanto rimangono invariati.

Si chiede di attuare l'accordo sul Sistema delle Casse Edili Artigiane ed Edilcasse del 16.12.2010 per il rinnovo, l'attuazione ed integrazione del C.C.N.L. 23 luglio 2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini.

Premesso che le parti:

riconfermano la contrattazione nazionale e territoriale come sorgente dei diritti dei lavoratori e delle imprese;

riconoscono le Casse Edili Artigiane e le Edilcasse quale strumento per l'attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali degli imprenditori firmatarie il presente accordo, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali;

hanno ricercato condizioni per addivenire ad un sistema unico degli enti bilaterali di settore, che riconoscesse l'applicazione del presente C.C.N.L. in tutte le sue parti, senza peraltro pervenire ancora alla definizione di accordi in tal senso;

continueranno a ricercare la condizione per un sistema unitario di enti bilaterali di settore, riconoscendo gli stessi quali strumenti di attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra le parti sottoscrittrici l'Avviso comune del 16.12.2003;

preso atto che

l'evoluzione normativa e pattizia che affida alle casse edili ruolo e funzioni che rendono l'iscrizione a tali strumenti indispensabile per l'operatività delle imprese sia nel settore pubblico sia in quello privato;

alle casse edili è data una rilevanza fondamentale non solo per la gestione del contratto, ma anche per il governo del mercato di settore;

le parti concordano:

- di garantire la sottoscrizione delle contrattazione integrativa territoriale;
- di garantire la piena attuazione del C.C.N.L. attivando le necessarie iniziative, ove possibile, per procedere alla costituzione degli enti bilaterali previsti dal vigente C.C.N.L.;
- laddove si riscontrino le possibilità operative, anche al fine della non proliferazione di nuovi enti, di pervenire ad accordi per estendere l'operatività delle Casse Edili Artigiane e delle Edilcasse, ad operare in aree limitrofe.

Art. 1 Orario di Lavoro.

Si chiede di sostituire il punto Flessibilità – ore compensative con il seguente Punto denominato banca ore :

Al fine di assecondare le necessità organizzative e produttive del settore, e corrispondere nello stesso tempo ad esigenze di diversi lavoratori, le parti concordano quanto segue.

Si definisce “banca delle ore” quel meccanismo che consente l'accantonamento,

su di un conto individuale, di un numero di ore prestate in più oltre l'orario normale, con contestuale maturazione e fruizione di riposi compensativi.

A livello aziendale si potranno stabilire, con accordo scritto fra le parti, meccanismi di banca delle ore, nel rispetto dei seguenti principi:

1. La banca delle ore è applicabile esclusivamente nelle aziende che abbiano stipulato un accordo ad hoc, anche pluriennale, con i rappresentanti sindacali aziendali e/o territoriali;
2. Al meccanismo si accede su base individuale volontaria, su specifica richiesta scritta del lavoratore, in qualsiasi momento durante il rapporto di lavoro; anche il recesso da tale meccanismo avviene con le stesse modalità;
3. Il numero massimo di ore complessivamente lavorate a qualsiasi titolo non potrà comunque eccedere i limiti di legge giornalieri e settimanali.
4. Al lavoratore che presta ore di lavoro in eccesso nelle giornate feriali da lunedì a venerdì, da computarsi in banca ore, viene riconosciuto una maggiorazione del 20 % (coefficiente 1 ora = 1,2 ore di conguaglio). Per le ore aggiuntive eventualmente lavorate nella giornata di sabato viene riconosciuto una maggiorazione del 50 % (coefficiente 1 ora = 1,5 di conguaglio).
5. I permessi verranno utilizzati nel periodo in cui sono maturati attraverso permessi giornalieri individuali e/o collettivi retribuiti, nella misura delle ore di lavoro ordinario, in relazione alle esigenze dei singoli lavoratori ed alle esigenze aziendali;
6. In busta paga il datore di lavoro dovrà evidenziare separatamente le ore di flessibilità maturate (con la maggiorazione come previsto dal comma 4) nel periodo, le ore recuperate nello stesso periodo e l'eventuale saldo positivo; il saldo mensile non potrà comunque mai essere inferiore a zero;
7. Le parti potranno concordare un periodo massimo di quattro mesi entro cui devono necessariamente essere usufruiti i permessi compensativi maturati.
8. Nel caso in cui nel periodo non sia possibile usufruire dei suddetti riposi compensativi (p.es. per risoluzione del rapporto di lavoro o per particolari eccezionali esigenze aziendali), si procederà alla

monetizzazione delle ore accantonate e non fruite; esclusivamente tali ore di flessibilità maturata e non usufruita verranno a tutti gli effetti considerate come ore straordinarie.

9. Le ore maturate ed recuperate in banca ore sono escluse dal computo dell'orario medio settimanale;

10. Gli accordi aziendali dovranno essere stipulati secondo lo schema riportato nell'allegato A, che forma parte integrante del presente Contratto Integrativo Provinciale.

Copia dell'accordo sottoscritto tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori dovrà essere inviato a cura dell'impresa agli Enti Previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile), nonché all'Ispettorato del Lavoro, entro i termini di legge.

Resta inteso che in assenza di intese a livello aziendale in tal senso le ore prestate in più rivestono carattere straordinario.

Art. 2 Ferie.

Per evitare inopportune disparità di trattamento fra i lavoratori dello stesso settore si chiede di estendere la normativa per i lavoratori migranti prevista dall' art. 18 e dell'art. 62 del CCNL 16.12.2010, a tutti i lavoratori che lo richiedano per motivi personali o familiari documentati.

Art. 3 Ambiente di lavoro.

Si chiede di introdurre il seguente comma:

In caso di pernottamento presso alloggi in cantiere non in muratura, l'azienda metterà a disposizione stanze singole per gli operai.

Art. 4 Indumenti di lavoro.

Da due anni abbiamo fatto la fornitura di un paio di pantaloni e due paia di scarpe di qualità ai lavoratori, in grado di garantire un utilizzo legato alle condizioni climatiche; i risultati che abbiamo riscontrato sono stati soddisfacenti.

I lavoratori hanno apprezzato, oltre al numero di calzature fornito, anche la qualità della fornitura.

Considerando che i DPI, fra cui anche le calzature devono comunque essere obbligatoriamente fornite dall'azienda a completo carico della stessa e che un paio solo di scarpe potrebbero rilevarsi insufficienti, anche per i motivi di cui

sopra, chiediamo che sia specificato che la fornitura delle scarpe da lavoro, non corrisponda più a un paio di scarpe bensì a due.

Art. 5 Attrezzi di lavoro.

Non si chiedono modifiche al presente articolo.

Art. 6 Visite mediche.

Non si chiedono modifiche al presente articolo.

Art. 7 Formazione e riqualificazione Professionale e Art. 8 Comitato paritetico edile. (art. 5)

Si chiede di attuare quanto previsto dal Verbale di Accordo del 16.12.2010 e CCNL del 23.07.2008 sotto la voce Istituzione della borsa del lavoro dell'Artigianato delle Costruzioni.

La formazione professionale nell'ambito edilizia, rappresenta un fattore che riveste una particolare importanza perché serve ad accrescere le competenze garantendo una maggiore professionalità rendendoci più competitivi.

L'attuale formulazione che garantisce la maturazione nell'ambito della stessa azienda dei permessi di formazione, in un settore caratterizzato dall'alta mobilità interaziendale, limita fortemente il godimento di tali permessi; pertanto riteniamo necessario passare da un'anzianità d'impresa a una anzianità di settore.

Si chiede di attuare quanto previsto dal Verbale di Accordo del 16.12.2010 e CCNL del 23.07.2008 sotto la voce Istituzione della borsa del lavoro dell'Artigianato delle Costruzioni.

Anche la formazione per la sicurezza, oltre a quella professionale, sono d'importanza vitale in edilizia, ricordando che il settore edile, purtroppo è tra i primi posti per numero e per gravità d'infortuni e che quindi, a maggior ragione la formazione deve essere fatta e deve coinvolgere tutti come previsto fra l'altro dalle normative in vigore.

In maniera particolare la figura del RLS, vista l'importanza che riveste questo ruolo, chiediamo d'inserire un rimando a quanto definito dal CCNL.

Riconoscendo la razionalizzazione del tempo da impiegare per fare la formazione, perché il nostro settore, per motivi meteorologici e ultimamente non solo, fruisce di periodi anche lunghi di cassa integrazione, riteniamo ragionevole l'utilizzo di tali periodi che però, come previsto dalla normativa, dovranno essere retribuiti come se gli stessi fossero stati lavorati.

Ai lavoratori in disoccupazione invece, per accordare la possibilità d'acquisire nuove competenze che gli conferiscano maggiore professionalità e possano aiutarli a ricollocarsi sul mercato, anche a vantaggio delle imprese, chiediamo

d'inserire quanto sancito dallo spirito del CCNL che prevede la realizzazione d'iniziative di formazione professionale rivolte anche ai lavoratori in questa condizione.

In considerazione dell'importanza che riveste la figura del RLS, sia come interfaccia dei lavoratori nei confronti dell'impresa sia nel compito di prevenzione degli infortuni sul lavoro, considerando che per la dimensione della nostra impresa, è difficile avere un RLS per azienda e quasi impossibile per ogni cantiere, visto inoltre che questa figura è obbligatoria per legge, riteniamo opportuno avvalerci della possibilità di istituire la figura dell'RLST e RLS di sito con riferimento al Protocollo sul RLST ad integrazione del CCNL, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 integrato con il D.Lgs 106/09.

Art. 9 Cassa edile e accordi interconfederali di comparto.

Si chiede le seguenti modifiche:

In applicazione a quanto previsto dal C.C.N.L., le quote territoriali di adesione contrattuale, al fine di ricomprendere anche la quota di accantonamento, vengono fissate nella misura paritetica dello 0,48% a carico dei datori di lavoro e dello 0,48% a carico degli operai da calcolarsi, per le ore ordinarie effettivamente prestate: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale, elemento economico territoriale e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo. L'importo delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo della quota a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile.

Si chiede di inserire il seguente comma: l'importo delle prestazioni economiche della Cassa Edile dovranno essere adeguate ogni anno dal Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Quanto sopra in base al calcolo frutto dell'elaborazione dell'ASTAT.

Si chiede di inserire il seguente paragrafo:

f) dopo 60 giorni di effettiva e comprovata disoccupazione

Art. 10 Certificazione di regolarità.

Si chiede di valutare:

- di inserire anche la regolarità dei subappalti per la regolarità di un'impresa
- l'attivazione del principio del congruità

Art. 11 Comunicazione subappalti.

Non si chiedono modifiche al presente articolo.

Art. 12 Indennità territoriale del settore.

A decorrere dal 1° luglio 2011, l'elemento economico territoriale viene conglobato e resta ferma nelle cifre in atto.

Art. 13 Premio di produzione per impiegati.

A decorrere dal 1° luglio 2011 il premio di produzione viene conglobato e resta fermo nelle cifre in atto.

Art. 14 Elemento economico territoriale.

Gli importi in atto dell'elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1°luglio 2011 nell' indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione di settore per gli impiegati.

Art. 15 Indennità di presenza operai.

Non si chiedono modifiche al presente articolo.

Art. 16 Indennità per lavori speciali disagiati.

Si chiede di inserire in aggiunta all'art. 24 CCNL:

1. lavori svolti in corda su terreno impervio 20 %
2. lavori di scavo in alta montagna con pendenza particolare 20%

Art. 17 Indennità alloggio disagiato.

Si chiede di inserire in aggiunta: Il trattamento, garantito ai lavoratori che beneficiano dell'alloggio, prima colazione, pranzo e cena, è previsto anche nelle giornate di riposo.

Art. 18 Mensa.

Operai: ... ove non si renda possibile la somministrazione del pasto nei modi qui indicati, al lavoratore viene corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, un importo pari a 5, 29 €.

Impiegati:

L'aumento del costo della vita e la perdita conseguente del potere d'acquisto, incide anche sul costo dei pranzi, per questo motivo, chiediamo che sia prevista

la possibilità di poter fruire di pass elettronico d'importo superiore a quanto al fine di garantire un pasto dignitoso.

Art. 19 Trasferta. (Art.4)

Si chiede di inserire il seguente paragrafo:

Le imprese aventi sede in altra provincia e che operano sul territorio altoatesino sono tenute a versare i contributi e gli accantonamenti alla Cassa Edile di Bolzano a partire dal primo giorno decorrente dall'inizio dell'attività in cantiere, sia esso pubblico che privato.

Il suddetto criterio vale anche per il personale delle imprese subappaltatrici operanti nel territorio ed aventi sede altrove.

Conseguentemente le imprese che si trovano nelle condizioni di cui sopra, sono tenute a dare comunicazione alla Cassa Edile di Bolzano del cantiere acquisito prima dell'inizio dei lavori. Con lo stesso criterio temporale, le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta precisando in quali cantieri operano.

I versamenti andranno effettuati tenendo conto del regime contributivo in atto presso la Cassa Edile di Bolzano e il rilascio del certificato di regolarità contributiva è subordinato a quanto concordato.

Si chiede di apportare le seguenti modifiche ai seguenti paragrafi:

- | | |
|---|-----|
| 1) ad una distanza inferiore di 10 km [...] | 10% |
| 2) ad una distanza da 10 a 30 km [...] | 15% |
| 3) ad una distanza da 30 a 50 km [...] | 20% |
| 4) ad una distanza superiore a 50 km [...] | 25% |

Si chiede di introdurre un'indennità di trasferta per gli autisti nella misura del 10 %

Si chiede di introdurre il seguente comma:

Le parti si danno atto di stabilire a livello aziendale, tramite accordo tra la direzione aziendale e le RSU o in loro assenza con le OO.SS., la possibilità di sostituire quanto previsto dai paragrafi 1) 2) 3) e 4) con un'indennità trasfertista nella misura del 15 % per tutte le ore lavorate indipendentemente dall'ubicazione del cantiere.

Si chiede di sostituire la seguente locuzione al nono comma [...] condizione per il quale il lavoratore sia costretto ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, il

rimborso avverrà in misura pari ad ¼ del prezzo di un litro di benzina [...] con [...] tenuto ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto un rimborso pari al rimborso previsto dalle tariffe ACI [...]

Art. 20 Aumenti periodici anzianità impiegati e operai

Come previsto dal CCNL.

Nel processo produttivo sono coinvolti diversi soggetti, ognuno ha dei compiti e delle responsabilità legate al proprio ruolo, anche le parti sindacali hanno una funzione riconosciuta e all'interno dell'ente bilaterale e nelle fasi di contrattazione o rivendicazioni comuni (es. stati generali delle costruzioni), assieme ai rappresentanti delle imprese contribuiscono allo sviluppo del settore.

Per questo rivendichiamo che in aggiunta al trattamento previsto del CCNL venga inserito che l'anzianità professionale sia colata anche sul periodo di distacco sindacale e per tutte le durate dei periodi di aspettativa previsti dalla legge e/o dal contratto.

Art. 21 Trasporto del personale presso i cantieri.

Si chiede di sostituire la seguente locuzione al primo comma:

[...] con mezzi propri [...] con [...] con mezzi propri conformi con quanto previsto dalla vigente legislazione e del codice della strada [...]

Il contributo di trasporto, previsto per l'autista, spetta anche nel caso che lo stesso debba trasportare anche un solo lavoratore.

Si chiede di recuperare il differenziale di inflazione del periodo 2006 – 2010. Quanto sopra in base al calcolo frutto dell'elaborazione dell'ASTAT.

Si chiede di introdurre il seguente comma:

Qualora non è possibile organizzare con mezzi propri dell'impresa il trasporto degli operai dei comuni di residenza e abituale dimora al cantiere di lavoro all'operaio compete un contributo a titolo di parziale rimborso parziale delle spese di trasporto nelle seguenti misure:

da 8 a 20 km: 2,50 € /giorno

oltre 20 km: 3,50 €/giorno

Nei confronti dei lavoratori in trasferta in luogo della presente disciplina trova applicazione la relativa normativa.

Art. 22 Capo squadra.

Si chiede di sostituire la seguente locuzione [...]da cinque a dieci operai [...] con [...] fino a dieci operai [...]

Art. 23 Maestro Artigiano.

Si chiede di sostituire la seguente locuzione [...]essere inquadrato nel 4° Livello [...] con [...] essere inquadrato nel 5° Livello [...]

Art. 24 Nuove categorie e qualifiche inserimento ai livelli.

Si chiede di inserire la seguente declaratoria al paragrafo operaio 5° Livello:
il Maestro Artigiano ed altri profili da definire

Si chiede di inserire la seguente declaratoria al paragrafo operaio 4° Livello:
il conduttore di autopompa per calcestruzzo con o senza betoniera e
l'operatore o manovratore di più macchine.

Si chiede di inserire la seguente declaratoria al paragrafo operaio 3° Livello:
il conduttore di gru.

Art. 25 Previdenza complementare. (art. 11)

I fondi di previdenza complementare, dopo la riforma delle pensioni, sono una forma di tutela volontaria per ovviare alla decurtazione del trattamento pensionistico, rispetto a quant'era previsto prima dal sistema di calcolo retributivo.

Quest'opportunità, dovrebbe evitare anche che si determini un problema sociale che un domani debba prevedere forme assistenzialistiche atte ad aiutare le persone in trattamento di quiescenza utilizzando risorse pubbliche. Certo è che la previdenza complementare, apporterà un supporto economico al futuro trattamento pensionistico anche sulla base dei versamenti fatti.

Si chiede di apportare le modifiche al seguente paragrafo:

quota a carico del lavoratore: alternativamente 1 %, 2 %,3 %.....fino al 10 %
Aumento della quota a carico dell' azienda dall' 1 al 2 % per tutti gli iscritti ai fondi di previdenza integrativa contrattuale, Laborfonds o Prevedi, ed adeguamento ai disposizioni del protocollo sul Prevedi del CCNL del 16.12.2010, e a quanto già previsto per il fondo regionale Laborfonds.

Art. 26 Busta paga bilingue – pagamento della retribuzione.

Si chiede di inserire la seguente locuzione al primo comma:

[....] L'impresa è tenuta a consegnare ai propri dipendenti i prospetti paga delle retribuzioni correnti, anche per tramite dei propri consulenti del lavoro, entro le scadenze definite dal CCNL per il pagamento delle stesse. In caso di omissione che si intende tale, se la documentazione non perviene al lavoratore entro 7 giorni dalla richiesta, il lavoratore è autorizzato a richiedere la busta paga direttamente al centro di elaborazioni dati o consulente di lavoro.

Art. 27 Danni ai beni aziendali. (art. 12)

Si chiede di inserire il seguente comma:

La richiesta del danno singolo da parte dell'azienda non potrà mai superare il 10 % della paga media annuale (paga oraria di fatto x 173 x 12).

Art. 28 Lavori in galleria. (Art. 13)

Non si chiedono modifiche al presente articolo.

Art. 29 Assemblee. (Art. 6)

Non si chiedono modifiche al presente articolo.

NUOVI ARTICOLI

- **Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)**

Si richiede il riconoscimento dell' EVR nella misura del tetto massimo del 6%, prevista dagli artt. 15 e 50 del CCNL 16.12.2010

Si chiede di fare direttamente riferimento all'ufficio del lavoro per quanto riguarda i seguenti dati :

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile:
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile:
3. Ore denunciate in Cassa Edile comprensive ore di cassa integrazione
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni a livello Provinciale dall' ASTAT:

5. Klimahaus - Casa Klima

Le percentuali devono essere definite.

Differenza negativa del 10 %	100 %
Differenza negativa tra il 10 e 15 %	95 %
Differenza negativa oltre il 15 %	90 %
Conferma o miglioramento dei dati	120 %

Le parti concordano che il premio è da corrispondere al 100 % se almeno due criteri (dal punto 1 al punto 5) raggiungono un risultato positivo e al 120 % se almeno tre (dal punto 1 al punto 5) raggiungono un risultato positivo.

• **Reperibilità**

Fatte salve le disposizioni di Legge previste in materia di orario di lavoro, si chiede di prevedere un' indennità di reperibilità con le seguenti modalità:

1. La reperibilità può essere chiesta solamente previo consenso del lavoratore ed in ogni caso in forma scritta con indicazione del periodo.
2. Per ogni giorno di reperibilità, anche senza chiamata, verrà corrisposto un importo pari al 20 % della retribuzione globale giornaliera.
3. Le ore effettivamente lavorate in reperibilità verranno corrisposte con l'indennità prevista per il lavoro festivo. Quanto sopra avrà inizio a partire dalla chiamata stessa.

• **Assistente di cantiere**

Si chiede di introdurre la figura dell'assistente di cantiere, operaio di 5° livello. I parametri retributivi di riferimento sono quelli previsti per la medesima categoria degli impiegati.

• **Carenza Malattia**

Si chiede il pagamento della carenza. Le persone occupate nel settore dell'edilizia, eseguono un lavoro faticoso e logorante, in ambienti esposti alle variazioni climatiche e spesso fino a tarda età.

Quest'aspetto, rende questi lavoratori fisicamente più vulnerabili.

Per detto motivo, riteniamo che a tutti questi uomini e donne che, con il loro duro lavoro contribuiscono a creare ricchezza alle imprese, vada assicurato il diritto di poter avere un pieno riconoscimento economico, anche in caso di malattia breve.

- **EDILCARD**

Si chiede di prevedere l'iscrizione in Cassa Edile degli impiegati.

- **Fondo Sanitario Provinciale**

In caso di attuazione di un Fondo Sanitario Provinciale le parti convengono di aderire allo stesso fondo.

- **APPRENDISTATO**

L'accordo provinciale dell'apprendistato deve essere esaminato dalle parti sociali in merito alle disposizioni di Legge in vigore.